



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA

n. 89 del 05.11.2024

Prot. n. 23972/24

**Oggetto: Accensione impianti termici civili ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Busto Garolfo –a tutti gli edifici siti nel comune di Busto Garolfo –
DEROGA LIMITATAMENTE ALLA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE**

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Busto Garolfo è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento pari a 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 di ottobre e il 15 aprile;

Visto l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Vista la deliberazione n XI/3502 di Regione Lombardia;

Considerato che le temperature registrate nella Provincia di Milano dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombarda sono al di sotto della media stagionale;

Visto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

Vista l'ordinanza sindacale n 79 del 09.10.2024;

Vista l'ordinanza sindacale n 80 del 09.10.2024;



Visti:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;
- Lo Statuto del Comune di Busto Garolfo;

DEROGA

L'accensione per un numero di ore superiore a 14, per ottimizzarne il consumo, agli impianti ricadenti nei seguenti casi:

- edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque



essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare;

- impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera;
- impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto;

Si ricorda che invece per tutti gli altri impianti che, nel periodo di accensione ordinario (15 ottobre-15 aprile) la durata giornaliera massima è di 14 ore ed è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno

ORDINA

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Busto Garolfo www.comunebustogarolfo.it.

Busto Garolfo, 05.11.2024

IL SINDACO

F.to Giovanni Rigioli

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 82/2005.